



***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, n. 231***

Entrata in vigore: Delibera CdA n° D_64_17 del 13.10.2017

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001	4
1.1.	LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO	5
1.2.	AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO	10
1.3.	LA CONDIZIONE ESIMENTE	10
1.4.	SANZIONI.....	12
2.	L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DEL FONDO FOR.TE.	15
2.1	IL FONDO FOR.TE.	15
2.2	IL MODELLO DI GOVERNANCE DEL FONDO FOR.TE.	15
2.3	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DEL FONDO FOR.TE.	16
2.4	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO	17
2.4.1.	DESTINATARI DEL MODELLO E AMBITO DI APPLICAZIONE	17
2.4.2.	GLI OBIETTIVI DEL MODELLO	18
2.4.3.	IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL MODELLO	18
2.4.4.	LE COMPONENTI DEL MODELLO	20
2.4.5.	PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01.....	23
2.4.6.	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	25
2.5	CODICE ETICO	25
2.6	APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO	26
2.7	ATTUAZIONE DEL MODELLO	26
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
3.1.	NATURA E FUNZIONI	27
3.2.	COMPOSIZIONE E NOMINA	29
3.3.	REQUISITI DI NOMINA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E CAUSE DI DECADENZA	29
3.4	DURATA IN CARICA E CESSAZIONE	31
3.5	CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE.....	32
3.6	REPORTING VERSO GLI ORGANI DEL FONDO.....	32
3.7	CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DIVIETO DI COMUNICAZIONE	33
4.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L' OdV	33
5.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	35
6.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	36
7.	ATTIVITÀ DELL'ENTE ED AREE A RISCHIO	39
8.	PROTOCOLLI PER LE ATTIVITA' SENSIBILI	40

ALLEGATO 1 - CODICE ETICO

ALLEGATO 2 - DISCIPLINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO 3 - ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

Il Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito, anche solo il “**Decreto**” o “**D.Lgs. 231/01**”), ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, quali:

- la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha, pertanto, introdotto nell’ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa a carico degli enti** (da intendersi come società, associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito anche solo denominati “Enti”)¹ - che si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato - per alcune fattispecie di reato commesse nell’**interesse o a vantaggio** degli Enti stessi da:

a) soggetti in posizione apicale ex art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto e segnatamente:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi.

b) soggetti sottoposti all’altrui direzione ex art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto e segnatamente:

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

In particolare, ai soggetti apicali sono riconducibili gli amministratori, i direttori generali, i preposti a sedi secondarie, l’istitutore. Tra i soggetti sottoposti rientrano, invece, i dipendenti (ivi compresi i quadri e i dirigenti che non hanno autonomia finanziaria), i procuratori, i commessi, i collaboratori, gli agenti, ed in genere tutti i terzi aventi rapporti contrattuali con l’Ente.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell’Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell’onere della prova (si veda il paragrafo 1.3).

Tuttavia, la responsabilità dell’Ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

¹ Le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

È comunque prevista una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato “*modelli di organizzazione e gestione*” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali contemplati dal Decreto (si veda il paragrafo 1.3).

1.1. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO

La responsabilità amministrativa dell'Ente si configura rispetto ai reati espressamente previsti dal Decreto e precisamente (per l'elenco esaustivo si veda l'Allegato 3 del Modello “*Elenco dei reati presupposto*”):

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25² del D.Lgs. 231/01)

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

² Art. 25 del Decreto come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed ulteriormente modificato dalla Legge 69/2015.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01)

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, di armi da guerra o tipo guerra o parti dei esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co.3, della Legge 18 aprile 75, n.110 (Art. 407, co.2. lett. a), n.5), c.p.p.).

4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art.25-bis del D.Lgs. 231/01)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1 del D.Lgs. 231/01)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6. Reati societari (art. 25-ter³ del D.Lgs. 231/01)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/01), ovvero tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da altre leggi speciali.

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/01), individuati all'art. 583-bis del codice penale.

9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies⁴ del D.Lgs. 231/01)

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

³ Art. 25-ter del Decreto come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed ulteriormente modificato dalla Legge 69/2015.

⁴ Art. 25-quinquies del Decreto come modificato dalla legge 199/2016.

- pornografia minorile (art. 600-ter, comma 1, 2, 3 e 4, c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

10. Abusi di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01), ovvero i c.d. reati di “*market abuse*”

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di seguito “T.U.F.”);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies⁵ del D.Lgs. n. 231/01)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.).

13. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01).

14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/01 - art. 377-bis c.p.).

⁵ Art. 25-octies del Decreto come modificato dalla Legge 186/2014.

15. Reati ambientali (art. 25-undecies⁶ del D.Lgs. n. 231/01).

16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01 - art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

17. Reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della Legge 146/2006, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*";

Si applica il Decreto solo se tali reati sono configurabili come transnazionali.

Occorre precisare che l'Ente può rispondere della commissione dei summenzionati reati presupposto anche nella forma del tentativo⁷.

1.2. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

Il Decreto prevede, inoltre, che l'Ente possa essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini del Decreto - commessi all'estero (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/01), qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- che esso abbia la sede principale in Italia;
- che nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell'Ente stesso.

Occorre precisare che le regole appena richiamate riguardano, unicamente, reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

1.3. LA CONDIZIONE ESIMENTE

Il criterio di imputazione del reato all'Ente è contemplato dall'articolo 5 del Decreto. L'Ente, infatti, secondo tale disposizione, è responsabile per l'integrazione di un reato rientrante nel novero delle fattispecie delittuose indicate dagli articoli 24 e ss. del Decreto, unicamente nel caso in cui la condotta posta in essere dall'agente del reato sia realizzata "*nell'interesse o a vantaggio*" dell'Ente stesso (art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 231/01).

L'imputabilità dell'Ente, quindi, è consentita dalla presenza anche di uno solo dei due requisiti, l'interesse o il vantaggio: mentre l'interesse (prefigurazione del conseguimento di un indebito

⁶ Art. 25-undecies del Decreto come modificato dalla Legge 68/2015.

⁷ Ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto.

profitto) è valutato *ex ante*, il vantaggio (beneficio effettivamente conseguito con la commissione del reato) deve essere valutato *ex post*. Diversamente, l'Ente non risponde dei reati commessi dai soggetti di cui all'art. 5 del Decreto sopra menzionati (soggetti apicali o sottoposti) nell'ipotesi in cui abbiano agito *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”* (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 231/01).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, inoltre, l'Ente non risponde ove il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'Ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

L'Ente, inoltre, non risponde ove il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione se prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto). In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, in tale caso, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del modello.

Al fine della prevenzione dei reati (art. 6 del Decreto), il modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche “Modello” o “Modello ex D.Lgs. 231/01”) deve:

- a. *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*;
- b. *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire”*;
- c. *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”*;

- d. *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”;*
- e. *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Si precisa inoltre che, relativamente ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25-septies del Decreto, l'art. 30 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che il Modello, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente, debba essere composto da peculiari componenti, adottato ed efficacemente attuato, assicurando che il sistema organizzativo dell'Ente preveda specifiche procedure e disposizioni interne in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettati dallo stesso Testo Unico.

1.4. SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto, le sanzioni a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati comportanti la responsabilità amministrativa degli stessi, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Quando l'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati⁸, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso
 - ◆ da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - ◆ da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dallo stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale. Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistano gravi indizi in ordine all'esistenza della responsabilità dello stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale. Come misura cautelare, può essere disposto anche il sequestro del prezzo e/o del profitto del reato. L'inosservanza delle sanzioni interdittive determina un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23). Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica

⁸ Il legislatore ha ritenuto applicabili le sanzioni interdittive solo ad alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto); falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto); omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto); ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto); reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).

Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo⁹ o del profitto¹⁰ del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Poiché la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente è attribuito al giudice penale e avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sul Modello.

Il giudizio circa l'astratta idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*": il giudice si colloca, idealmente, nella realtà dell'Ente nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

All'esito del giudizio per la commissione di reati addebitabili all'Ente sarà emessa una sentenza di esclusione della responsabilità dell'Ente (se l'illecito non sussiste od è insufficiente o contraddittoria la prova) ovvero di condanna (con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva).

Presso il Casellario Giudiziale Centrale è istituita l'Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative presso cui sono iscritte le sentenze e/o i decreti divenuti irrevocabili.

⁹ Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

¹⁰ Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DEL FONDO FOR.TE.

2.1 IL FONDO FOR.TE.

A seguito dell'accordo interconfederale del 25 luglio 2001, così come modificato in data 31 ottobre 2007, tra CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CGIL, CISL e UIL, è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato For.Te. (di seguito per brevità il "Fondo"). Le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali costitutive assumono la qualifica di associati fondatori. Il Fondo è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II, libro primo del codice civile.

For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che operano nei comparti del settore terziario, con specifico riferimento al commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto, e in altri settori economici. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese ad esso aderenti e dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

Il Fondo promuove e finanzia – secondo quanto stabilito dall'art. 118 della Legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni – piani/progetti formativi aziendali, pluriaziendali, territoriali, settoriali, individuali, concordati tra le Parti sociali.

L'attuazione delle attività ed il funzionamento di For.Te. sono disciplinati dallo Statuto del Fondo, dal Regolamento del Fondo, dalle procedure operative che costituiscono parte integrante del presente Modello, dagli Avvisi e dai Vademecum per la gestione e rendicontazione dei piani/progetti finanziati.

Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.

2.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE DEL FONDO FOR.TE.

Il modello di governance del Fondo e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurarne l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di For.Te. è stata creata tenendo conto della necessità di dotare il Fondo di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

Il sistema di governance di For.Te. risponde al modello tradizionale, che vede la presenza: (i) dell'Assemblea, (ii) del Consiglio di Amministrazione, (iii) del Presidente e del Vice Presidente, (iv) del Direttore, (v) del Collegio dei Sindaci.

La composizione dei suddetti Organi, nonché le relative responsabilità e attribuzioni sono declinate nello Statuto del Fondo e nel Regolamento del Fondo.

2.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DEL FONDO FOR.TE.

Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- a) efficacia ed efficienza dei processi e delle operazioni poste in essere dal Fondo;
- b) qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- c) rispetto di leggi e dei regolamenti, delle norme e delle procedure interne (*compliance*);
- d) salvaguardia del valore delle attività del Fondo e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

I principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- Il Direttore;
- il Collegio dei Sindaci;
- l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Il sistema di controllo interno del Fondo, con riferimento alle tematiche di *compliance*, è stato disegnato con la finalità di assicurare il rispetto di tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili al Fondo stesso.

In particolare, vista la rilevanza pubblicistica di For.Te. - anche come raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel documento "*Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" - il Fondo ha implementato un regime di trasparenza (in attuazione di quanto previsto dalla Legge 388/2000 e dal D.Lgs. n. 33/2013) ed ha adottato una serie di misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, in relazione all'attività di pubblico interesse svolta.

2.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO

For.Te., al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse del Fondo sia sempre conforme alle normative e alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, ha adottato il presente Modello, in linea con le prescrizioni del D.Lgs. 231/01 e sulla base delle Linee Guida delle Associazioni di categoria.

Il Modello ex D.Lgs. 231/01 ed il relativo sistema di controllo interno implementato dal Fondo si integra e s'inserisce nel suo più ampio sistema di governance e di controllo, così da rispondere alla massima trasparenza gestionale, amministrativa e procedurale e ad una logica di *compliance* integrata, che tiene in considerazione sia la prevenzione ed il controllo del rischio di commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 sia la rilevanza pubblicistica delle attività del Fondo e la natura pubblica delle risorse a ciò finalizzate.

2.4.1. DESTINATARI DEL MODELLO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono destinatari del presente Modello (di seguito, i "Destinatari") e, come tali, nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze, tenuti al suo rispetto, nonché alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento dell'azione sociale in tutte le deliberazioni adottate e comunque coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo del Fondo o di una unità organizzativa di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Nuclei Tecnici di Valutazione, nell'attività di competenza;
- tutto il personale e tutti i collaboratori del Fondo, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;
- tutti coloro che, pur non appartenendo al Fondo, operano su mandato o nell'interesse del medesimo;
- tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con il Fondo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori e terze parti in genere).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con For.Te.

Il Fondo riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse di For.Te. ovvero con l'intenzione di arrecargli un vantaggio.

2.4.2. GLI OBIETTIVI DEL MODELLO

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- integrare e rafforzare il sistema di governance di For.Te.;
- promuovere una cultura all'interno del Fondo volta ad incoraggiare una condotta etica e conforme alla legge;
- definire un sistema strutturato ed organico di strumenti normativi finalizzati alla prevenzione e controllo del rischio di commissione dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01;
- informare e formare i Destinatari del Modello sull'esistenza di detto sistema e sulla necessità che l'operatività sia costantemente conforme ad esso;
- sensibilizzare e rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse del Fondo consapevoli del fatto che la commissione di un reato presupposto del D.Lgs. 231/01 nel malinteso interesse di For.Te. dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti del Fondo, esponendolo a pregiudizi finanziari, operativi e d'immagine;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di For.Te. che la violazione di quanto statuito nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

2.4.3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL MODELLO

For.Te., in coerenza con l'impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di governance aderente ad elevati standard etici e, al contempo, con la finalità di garantire un'efficiente gestione delle proprie attività nonché della conformità dell'attività del Fondo alla normativa vigente, ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in ottemperanza al disposto del Decreto.

In particolare, sulla scorta di un'accurata attività di identificazione delle categorie di reato presupposto ritenute rilevanti ai sensi del Decreto e di ricognizione ed analisi delle possibili aree esposte a rischio di commissione di tali reati, e tenuto conto dei principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in data 20 febbraio 2014, ha approvato il Modello. Il Modello è stato successivamente modificato ed aggiornato, da ultimo con la presente versione.

Il Fondo ha, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito, in breve anche “Organismo” o “OdV”) ai sensi di quanto previsto dal Decreto (cfr. § 3).

Il Fondo garantisce la funzionalità, l’aggiornamento e la costante attuazione del Modello secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria e dalle *best practice* di riferimento.

In particolare, For.Te., ai fini dell’adozione del Modello e delle sue successive modifiche e aggiornamenti, ha applicato il seguente processo:

- ha identificato le categorie di reato presupposto ritenute rilevanti ai sensi del Decreto, in funzione dell’attività svolta dal Fondo, della organizzazione adottata e dei suoi processi operativi; in relazione alle categorie di reato rilevanti individuate, ha identificato le aree a rischio reato (c.d. *risk assessment*), intese come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto (aree a rischio reato dirette) oppure come quelle aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato dirette (aree a rischio reato strumentali). Le aree a rischio reato sono state individuate attraverso un’attenta analisi della struttura del Fondo, nonché della sua realtà organizzativa e dei suoi processi, anche mediante colloqui con i responsabili delle Aree di For.Te.

Dopo aver identificato le aree a rischio reato, nell’ambito di ciascuna di esse sono state rilevate le attività sensibili, ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché le Aree Operative coinvolte. A fronte delle attività sensibili identificate, si è provveduto ad individuare le fattispecie astrattamente ipotizzabili e le potenziali modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento denominato “mappa delle aree a rischio”, contenente l’elenco delle aree a rischio reato, con indicazione delle categorie di reato potenzialmente realizzabili nell’ambito delle stesse e delle relative attività sensibili.

Con riferimento a tutte le aree a rischio reato, sono altresì stati presi in considerazione gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che For.Te. intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi. È opportuno, infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte dal Fondo sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui i suoi esponenti concorrano con soggetti esterni allo stesso, sia in forma occasionale e temporanea (c.d. concorso di persone), sia in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l’analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all’estero, ovvero con modalità transnazionale.

Allo stato, sono stati individuati profili di rischio potenziale con riguardo ad alcune categorie di reato che sono oggetto di specifico approfondimento nelle Parti Speciali del Modello.

Anche rispetto alle altre categorie di reato non oggetto di specifico esame nel contesto delle Parti Speciali del Modello, il Fondo dispone di un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività, e dunque idoneo a

minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti. Al riguardo, si fa anzitutto richiamo ai principi espressi nella Parte Speciale G relativa ai principi generali di condotta e nel Codice Etico, nonché a quanto dettagliato nelle procedure operative;

- prendendo le mosse dalla “mappa delle aree a rischio”, mediante colloqui con i responsabili delle Aree interessate, ha rilevato ed analizzato il sistema di controlli preventivi esistenti nelle aree a rischio reato al fine di valutarne l’idoneità ai fini della prevenzione dei rischi di reato (c.d. as-is analysis);
- ha provveduto ad individuare gli ambiti di miglioramento, integrazione e/o rafforzamento del sistema dei controlli ed alla conseguente definizione del piano di implementazione, ovvero delle azioni correttive da intraprendere per il rafforzamento del sistema di controllo interno (c.d. gap analysis).

Il Fondo cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello e verifica l’effettiva ed efficace idoneità ed operatività degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l’osservanza del Modello.

2.4.4. LE COMPONENTI DEL MODELLO

Il Modello si fonda su un’architettura che prevede le seguenti componenti:

- un **sistema normativo interno**, finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto, nel quale sono tra l’altro ricompresi:
 - il Codice Etico (si veda quanto indicato al Paragrafo 2.5), che costituisce parte integrante del Modello;
 - lo Statuto del Fondo che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo del Fondo, volte ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività di gestione. In particolare, lo Statuto disciplina l’oggetto del Fondo, la sua composizione, le risorse materiali e umane di cui è formato, gli aderenti al Fondo, gli organi di governance, le cause di cessazione e di scioglimento del Fondo, ecc.;
 - il Regolamento del Fondo che disciplina il funzionamento degli organi del Fondo, dei Nuclei Tecnici di Valutazione, della procedura di finanziamento dei piani/progetti formativi, ecc.;
 - regole procedurali interne (procedure) tese anche a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio, che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività del Fondo, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle stesse.

Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio prevedono: a) la separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo

del processo (c.d. segregazione delle funzioni); b) la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo; c) un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione.

Oltre alle procedure manuali, si deve fare riferimento anche alle procedure informatiche, ossia applicativi informatici, di alto livello qualitativo, che supportano le attività del Fondo. Essi costituiscono la “guida” alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi, validati a monte del rilascio del software.

Una rappresentazione completa, organica ed aggiornata del sistema delle procedure è resa disponibile a tutto il personale del Fondo attraverso adeguati strumenti di comunicazione;

- un sistema di **controllo di gestione** e un sistema di **controllo dei flussi finanziari** nelle attività a rischio.

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo di gestione prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre alla verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività del Fondo, nonché il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di segregazione delle funzioni per l'elaborazione e trasmissione delle informazioni in modo da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati da soggetti per quanto possibile distinti;
- definizione in maniera chiara, sistematica e conoscibile delle risorse - monetarie e non - a disposizione delle singole Aree ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget preventivo;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting;
- rilevazione degli eventuali scostamenti e/o anomalie.

Qualora dalle analisi effettuate emergano scostamenti dal budget, che non trovino corrispondenza nelle delibere del Consiglio di Amministrazione o in specifiche autorizzazioni della Direzione del Fondo, o anomalie di spesa, l'Area deputata al controllo di gestione è tenuta ad informare i vertici del Fondo e, qualora siano da ritenersi significative, anche con riferimento ai contenuti del Decreto, l'OdV;

- una **struttura organizzativa** coerente con le attività del Fondo, idonea ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - un organigramma, che indica le linee di dipendenza gerarchica e funzionale delle varie Aree Operative;
 - il documento “*Ricognizione delle principali attività svolte dalle figure professionali occupate presso il Fondo*”, che indica chiaramente i compiti e le responsabilità attribuite a tutte le figure professionali del Fondo;
 - contratti di outsourcing con terze parti, mediante i quali sono gestiti interi o singole porzioni di processi;
 - un’architettura di poteri formalizzata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello.

In particolare, la delega (o potere di “gestione”) costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. In rapporto strettamente connesso alla delega si colloca il potere autorizzativo, inteso come quel potere di approvazione, avente valenza interna e correlato all’esercizio di una delega (un esempio di potere autorizzativo interno è rappresentato dal potere di approvare le trasferte dei dipendenti).

La procura (o potere di “firma/rappresentanza”) consiste, invece, in un atto giuridico unilaterale con il quale il Fondo attribuisce specifici poteri di rappresentanza; tale atto legittima il destinatario ad agire nei confronti di soggetti terzi.

I poteri sono strettamente connessi e coerenti alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti a ben precisi limiti di valore.

In particolare, in relazione al sistema di procure, il Fondo prevede l’attribuzione di:

- ✓ poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all’espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell’organizzazione del Fondo;
- ✓ poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure notarili o altre forme di delega, in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare.

I principi ispiratori del sistema di attribuzione dei poteri sono di seguito sinteticamente riportati:

- ✓ separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali nell’ambito di un processo, avendo particolare riguardo alle aree a rischio reato;
- ✓ tempestiva e costante diffusione delle informazioni circa la titolarità dei poteri attribuiti ed i relativi cambiamenti;

- ✓ monitoraggio periodico dell'adeguatezza del sistema di attribuzione dei poteri, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività del Fondo;
- esistenza di un **sistema di remunerazione e di incentivazione** del personale del Fondo, e di chi, pur non essendone dipendente, opera su mandato o nell'interesse del medesimo, disegnato sulla base di obiettivi aventi carattere di ragionevolezza, nonché criteri e linee guida oggettive, avente la finalità non solo di remunerare il ruolo ricoperto, tenuto conto delle responsabilità assegnate e delle competenze e capacità dimostrate, ma anche di valorizzare gli elementi comportamentali delle risorse umane, ed in particolare la capacità di esprimere le proprie competenze organizzative mediante comportamenti improntati al rispetto delle norme vigenti, dei valori espressi nel Codice Etico e nel Modello, nonché delle procedure in essere;
- esistenza di un sistema di **gestione dei processi esternalizzati** per i quali il Fondo ha definito le attività esternalizzate, i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell'onorabilità e della capacità finanziaria, ed i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni dei fornitori;
- l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza**, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, continuità di azione e professionalità, del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- la previsione di un articolato e capillare **sistema di formazione e informazione** finalizzato a divulgare i contenuti ed i principi del Modello e consolidare in tutti i Destinatari la conoscenza dei principi e delle regole cui la concreta operatività di For.Te. deve conformarsi;
- la predisposizione di uno specifico **sistema sanzionatorio** idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del Modello.

2.4.5. PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01

Il Fondo si pone l'obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, anche ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Ciò premesso, nel presente paragrafo sono illustrati i criteri di individuazione dei presidi di controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01. Detti presidi sono articolati su tre livelli:

- **Principi generali di controllo**, ai quali, a prescindere dal grado di rilevanza delle singole categorie di reato o dal grado di rischio sotteso a ciascuna delle aree a rischio reato identificate, devono essere uniformate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno:
 - *Segregazione delle attività*: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni;
 - *Esistenza di norme e regole formalizzate*: devono esistere disposizioni interne idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;
 - *Esistenza di deleghe e procure*: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio delle deleghe e procure;
 - *Tracciabilità*: i soggetti, le Aree interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Fondo e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- **Principi generali di comportamento**, che prevedono disposizioni generali comportamentali volte a uniformare le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni, nell'ambito di ciascuna delle categorie di reato ritenuta maggiormente rilevante o non significativa;
- **Principi di controllo preventivo**, che consistono in presidi di controllo finalizzati a scongiurare il concretizzarsi delle modalità di attuazione dei reati in ciascuna delle attività sensibili per ciascuna delle aree a rischio mappate e riportate nelle Parti Speciali del Modello.

Alla luce della specifica operatività del Fondo, si è ritenuto di incentrare l'attenzione, in quanto ritenuti **maggiormente rilevanti**, sui rischi di commissione dei reati indicati negli artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-ter (reati societari), 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) e 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) della normativa richiamata. Per tali categorie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e nel Codice Etico, nonché i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti in ciascuna Parte Speciale.

Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 25-ter, comma 1, lett. s-bis (reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra provati), 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto di autore), 25-undecies (reati ambientali) e 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui

soggiorno è irregolare), l'esito delle attività di risk assessment ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione di tale reato **applicabile**, tuttavia **non significativa** in virtù dell'attività svolta da For.Te. e delle verifiche che le competenti Aree Operative pongono in essere in relazione a tali fattispecie di reato. Pertanto, in relazione a tali categorie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale nonché i principi generali di comportamento descritti nella Parte Speciale G e nel Codice Etico.

Per quanto concerne, invece, le restanti categorie di reato previste dal Decreto si è ritenuto che, sebbene applicabili, la loro commissione possa essere stimata **non rilevante** in forza dell'ambito di attività di For.Te. e pertanto per esse trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

2.4.6. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali.

Nella Parte Generale sono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale ed alla diffusione del Modello sia all'interno che all'esterno del Fondo, al sistema sanzionatorio e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

Le Parti Speciali sono dedicate, invece, alle diverse categorie di reato considerate di potenziale rischio per For.Te.

A tal fine, ciascuna Parte Speciale contiene il riferimento ai singoli reati richiamati dal Decreto, i principi generali di comportamento ai quali dovranno ispirarsi le condotte in tutte le aree potenzialmente a rischio reato e le aree identificate a rischio reato.

All'interno di ciascuna area a rischio vengono individuate le Aree Operative coinvolte, le attività sensibili, le modalità di commissione dei reati o le condotte strumentali alla commissione degli stessi, nonché i principi di controllo preventivi ed i compiti dell'OdV in materia.

Si precisa, inoltre, che sull'osservanza dei principi di controllo menzionati, il Fondo si impegna a svolgere un continuo monitoraggio propedeutico anche a consentire l'adeguatezza del Modello nel tempo e, conseguentemente, l'attualità delle Parti Speciali previste rispetto ad eventuali cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei processi di For.Te.

2.5 CODICE ETICO

Il Codice Etico rappresenta un documento ufficiale che definisce con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali il Fondo si ispira per raggiungere i propri obiettivi, valori che gli amministratori ed i dipendenti si impegnano ad osservare ed a far osservare, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

A tal fine, il Codice Etico raccomanda, promuove e/o vieta il compimento di determinati comportamenti, integrando quanto prescritto dalle leggi penali e civili vigenti, nonché dagli eventuali obblighi previsti dalla contrattazione collettiva ed individuale di riferimento.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello; pertanto violazioni delle disposizioni in esso contenute rappresentano vere e proprie violazioni del Modello.

2.6 APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO

L'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa del Consiglio di Amministrazione, cui compete in via esclusiva la formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del medesimo ogniquale volta sia necessario consentire la continua corrispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura del Fondo, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello idoneo, efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- a) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- b) orientamenti prevalenti della giurisprudenza e della dottrina;
- c) riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo, ove si riscontrasse la possibilità di ulteriore protezione ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
- d) mutamenti significativi della struttura organizzativa, nei processi operativi e nelle attività del Fondo;
- e) considerazioni derivanti dalla concreta e specifica applicazione del Modello.

2.7 ATTUAZIONE DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli aspetti esecutivi. Per la fase di attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, saranno responsabili dell'implementazione dei vari elementi del Modello. In ogni caso, la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni del Fondo e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di ciascun collaboratore del Fondo ed, in particolare, di ciascun Responsabile di Area cui è demandata, anche sulla base di un rapporto di servizio con il Fondo stesso, la responsabilità primaria sul controllo delle attività.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. NATURA E FUNZIONI

L'art. 6, comma 1 lett. b), del Decreto pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, chiamato a:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'Ente ed alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni dell'Ente, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta, sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto dal Modello.

Secondo il dettato normativo, l'Organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

La nomina dell'Organismo spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne sceglie i membri tra soggetti che siano dotati del requisito di onorabilità e delle competenze professionali meglio specificate nel paragrafo 3.3.

Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dal Decreto, l'OdV è chiamato tra l'altro a:

- effettuare una ricognizione delle attività del Fondo con l'obiettivo di individuare eventuali nuove attività sensibili ai sensi del Decreto;
- verificare la concreta ed efficace attuazione del Modello in relazione alla struttura del Fondo e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - ove necessario - eventuali aggiornamenti, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività del Fondo e della normativa vigente;
- garantire nel tempo la validità del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle Aree interessate del Fondo, le azioni necessarie affinché lo stesso sia attualmente efficace nella prevenzione dei reati. Tale compito è da intendersi come potere-dovere:
 - di inoltrare al Presidente ed alle diverse Aree competenti del Fondo proposte di adeguamento delle procedure richiamate dal Modello, verificando successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
 - di inoltrare al Consiglio di Amministrazione, o ad un suo membro munito dei necessari poteri, proposte di modifiche del Modello;

- di attivare, in attuazione del Modello, idonei flussi informativi che gli consentano di essere costantemente aggiornato, dalle Aree interessate e dagli organi del Fondo, sulle attività sensibili; nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle procedure ivi richiamate;
- di predisporre periodicamente le comunicazioni per i vertici del Fondo;
- di promuovere presso le Aree del Fondo competenti l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello; esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il procedimento sia stato già attivato;
- di effettuare verifiche periodiche presso le Aree del Fondo ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente alle previsioni Modello;
- di collaborare e coordinarsi, ove necessario, con il Collegio dei Sindaci acquisendo la documentazione da esso predisposta; ciò è facilitato dal fatto che le funzioni di Organismo di Vigilanza sono state attribuite al Collegio dei Sindaci (cfr. § 3.2);
- di promuovere presso la competente Area del Fondo un adeguato processo formativo/informativo per il personale e in genere per tutti i soggetti Destinatari del Modello e verificarne l'attuazione.

L'Organismo di Vigilanza dispone sia della libertà di accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e poteri, sia della libertà di iniziativa quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello.

In capo a tutte le Aree del Fondo, ai dipendenti ed ai membri degli organi e organismi del Fondo, sussiste l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni inoltrate dall'Organismo di Vigilanza. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organo o Area del Fondo.

Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo:

- può dotarsi di un regolamento interno, che disciplini gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.), nonché approvare un piano delle verifiche da porre in essere;
- accede a ogni informazione o dato ritenuto utile, anche mediante richiesta ai responsabili delle Aree del Fondo interessate;
- si avvale quale supporto operativo delle Aree del Fondo, formate da soggetti in possesso delle professionalità richieste per l'espletamento dei compiti affidati;
- può avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;

- chiede l'ausilio delle altre Aree del Fondo di volta in volta utili.

L'Organismo può delegare a uno dei membri specifici adempimenti, con l'obbligo di riferire agli altri membri. In ogni caso, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo anche in ordine alle funzioni delegate o per esso svolte dalle Aree del Fondo.

3.2. COMPOSIZIONE E NOMINA

Sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto, così come sinora interpretate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria, Fondo For.Te. ha istituito un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, attribuendone le funzioni al Collegio dei Sindaci, formato da tre componenti, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione.

Le duplici funzioni di Collegio dei Sindaci e di Organismo di Vigilanza rimangono distinte, ma vengono coordinate tra loro.

3.3. REQUISITI DI NOMINA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E CAUSE DI DECADENZA

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso delle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni e/o che abbiano maturato specifica esperienza in ambito aziendale. In particolare, le competenze richieste afferiscono alle materie economiche, finanziarie, giuridiche, di sistema di controllo interno ed alle scienze organizzative e aziendalistiche. I membri dell'Organismo possono ricoprire funzioni o cariche all'interno del Fondo, purché queste non comportino a titolo individuale poteri gestionali di amministrazione, attiva incompatibili con l'esercizio delle funzioni dell'Organismo.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV:

1. la condanna, anche in primo grado, o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
2. la condanna, anche in primo grado, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna anche in primo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione, per reati finanziari o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta da Fondo For.Te.;

6. la mancanza dei requisiti di professionalità, di autonomia, di indipendenza e di continuità d'azione.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza dichiarano l'assenza di:

- relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, Sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione contabile e certificazione del bilancio, nonché soggetti apicali del Fondo;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso il Fondo;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza / collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso Amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/01 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni – e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione – a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, onde consentire la sostituzione nell'incarico.

Costituiscono cause di decadenza dei componenti dell'OdV:

1. la richiesta di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
2. la richiesta di rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione, per reati finanziari o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
3. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
4. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con

quella svolta da Fondo For.Te.;

5. la perdita dei requisiti di professionalità, di autonomia, di indipendenza e di continuità d'azione;
6. l'omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza o la violazione, in tali ipotesi, dell'obbligo di astensione.

3.4 DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

L'Organismo ha durata pari a quella stabilita nella delibera assembleare di nomina del Collegio dei Sindaci.

I membri dell'OdV possono essere rinominati e rimangono comunque in carica fino all'accettazione dei successori.

La cessazione dalla carica è determinata - oltre che dalla scadenza del periodo di durata - da rinuncia, decadenza, revoca, impedimento permanente o da cessazione della carica di membro del Collegio dei Sindaci.

La rinuncia da parte dei membri dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei membri dell'Organismo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'Organismo si è ricostituita, in seguito all'accettazione dei nuovi membri.

La revoca dell'incarico conferito a uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Sindaci, per giusta causa.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello;
- la condanna del Fondo, ai sensi del Decreto, anche con provvedimento non ancora passato in giudicato, motivato sulla base della "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo;
- il verificarsi di una delle cause di decadenza;
- la violazione del divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di cessazione per qualunque causa di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede senza ritardo alla sua sostituzione con una apposita delibera. In tal caso, il componente sostituto dura in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'OdV.

In caso di cessazione del Presidente dell'OdV, le relative funzioni sono assunte, fino all'accettazione del nuovo Presidente, dal membro più anziano.

3.5 CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

L'Organismo si riunisce almeno bimestralmente. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'OdV, ovvero su richiesta congiunta degli altri membri.

Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di tutti i membri e sono presiedute dal Presidente.

Le delibere dell'Organismo sono adottate a maggioranza assoluta e motivate con espressa indicazione dell'eventuale posizione minoritaria.

Il verbale della riunione, sottoscritto da tutti i membri e dall'eventuale segretario, deve essere conservato agli atti dell'Organismo. È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di informare gli altri membri di ogni interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, con un'attività dell'Organismo, precisandone in particolare la natura, i termini, l'origine e la portata, e astenendosi in ogni caso dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'attività stessa. Nel caso in cui al membro sia stata delegata un'attività, lo stesso deve astenersi dal compierla e investire della questione l'intero Organismo.

3.6 REPORTING VERSO GLI ORGANI DEL FONDO

Ferma restando la linea di comunicazione su base continuativa con la Presidenza, l'OdV predispone almeno annualmente una relazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci in cui comunica:

- l'attività svolta e le proprie osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle verifiche effettuate e del loro esito e delle anomalie rilevate;
- l'eventuale necessità di aggiornamento, integrazione o modifica del Modello, a seguito di interventi legislativi o di cambiamenti nell'assetto organizzativo del Fondo;
- il piano delle attività per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV deve porre in atto flussi informativi *ad hoc*, indipendentemente dalla previsione dei suddetti flussi periodici, in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Presidente in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello, da parte dei Destinatari, ritenuta fondata e di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;

- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto del Fondo, ovvero di procedimenti a carico del Fondo in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento delle sue funzioni;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente.

L'Organismo, inoltre, dovrà riferire senza indugio al:

- Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente o da membri del Collegio dei Sindaci;
- Collegio dei Sindaci, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione contabile e certificazione del bilancio ovvero da membri del Consiglio di Amministrazione, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

3.7 CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

Presso l'Organismo è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo all'attività svolta.

L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

Su nomina del titolare del trattamento, i membri dell'Organismo assumono, per quanto attiene alla gestione della casella e-mail dedicata e degli archivi cartaceo e informatico, la qualifica di Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, e adottano ogni cautela idonea a preservare i dati stessi, garantendo un backup dei dati con cadenza trimestrale.

I componenti dell'OdV, i componenti delle Aree del Fondo ed i consulenti di cui esso dovesse avvalersi, non possono comunicare o diffondere notizie, informazioni, atti e documenti acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello e dalle disposizioni vigenti.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L' OdV

Al fine di garantire un corretto esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza del Fondo For.Te. deve essere informato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti riguardanti il Fondo, anche nei confronti di ignoti, per illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;

- notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli del Fondo, con evidenza dei procedimenti sanzionatori svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- rapporti o segnalazioni preparati dai responsabili delle Aree del Fondo dai quali possano emergere atti, fatti, eventi od omissioni rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e dalle procedure;
- individuazione di potenziali anomalie nell'applicazione del Modello;
- violazioni, o presunte violazioni, del Modello o delle procedure ivi richiamate;
- eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e il Fondo;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura del Fondo o nella sua organizzazione;
- eventuali variazioni o riscontrate carenze delle procedure;
- eventuale esistenza di aree di attività prive del tutto o in parte di regolamentazione;
- eventuali modifiche apportate al sistema delle deleghe, dei poteri autorizzativi e delle procure, ovvero l'avvenuta attribuzione o revoca degli stessi;
- eventuali comunicazioni della società di revisione contabile e certificazione del bilancio riguardanti aspetti che possono indicare una carenza del sistema di controllo interno rilevanti ai fini del Decreto;
- attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la relativa partecipazione da parte del personale.

All'OdV, inoltre, devono pervenire i flussi informativi previsti e disciplinati dalle procedure operative del Fondo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Anche i Destinatari terzi (collaboratori esterni, fornitori, ecc.) devono segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni, o presunte violazioni, del Modello di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività per il Fondo For.Te.

Tutte le comunicazioni inviate all'Organismo devono avere forma scritta e possono essere inoltrate anche tramite e-mail, all'indirizzo messo a disposizione dall'Organismo ("OdV@fondoforte.it").

All'Organismo di Vigilanza vengono inviate le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i verbali del Collegio dei Sindaci del Fondo For.Te., di rilevanza con riguardo al Modello.

Per assicurare l'efficacia e la riservatezza dei flussi informativi, l'Organismo di Vigilanza indica un indirizzo cui far pervenire le comunicazioni cartacee ed è dotato della suddetta casella di posta elettronica, resa inaccessibile da parte di terzi con tutti i possibili strumenti.

L'OdV e ciascuno dei suoi membri, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà, per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni al Fondo), non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

Con riferimento alle segnalazioni di violazioni, o potenziali violazioni, del Modello, l'OdV, anche avvalendosi delle Aree Operative competenti, valuta la fondatezza delle segnalazioni ricevute (svolgendo, ove necessario, un'attività istruttoria), ivi comprese quelle in forma anonima, e attiva le eventuali iniziative (cfr. § 6 – Sistema disciplinare), ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

L'Organismo garantisce la riservatezza dell'identità delle persone oggetto della segnalazione e del segnalante, tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (che anzi costituiscono specifiche violazioni del Modello, rilevanti come tali sotto il profilo disciplinare).

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'efficace attuazione del Modello è strettamente collegata all'effettiva conoscenza dello stesso da parte dei Destinatari, con diversi gradi di approfondimento in relazione alla qualifica rivestita e al coinvolgimento nelle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza promuove l'informazione e la formazione del personale sui contenuti del Modello, in collaborazione con la Direzione.

In particolare, l'attività formativa del personale può venire graduata e differenziata in base alle caratteristiche dei Destinatari, in termini di ruolo, di livello gerarchico, di mansioni nonché di maggiore o minore esposizione a rischio reato. La partecipazione alla formazione, che viene adeguatamente tracciata, è obbligatoria; la Direzione monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale.

I collaboratori esterni, i fornitori, i partner e in generali tutti i soggetti terzi con i quali il Fondo intrattiene rapporti, devono essere informati, mediante pubblicazione sul sito internet, del contenuto del Modello - anche per estratto - e dell'esigenza del Fondo For.Te. che il loro comportamento sia conforme al Modello stesso. Nella disciplina dei rapporti contrattuali con tali soggetti, si devono predisporre apposite clausole, con cui, previa dichiarazione di presa visione del Modello e del Codice Etico, costoro dichiarano di condividere i valori e di uniformarsi al rispetto dei comportamenti in essi previsti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano al rispetto del Modello all'atto della sua approvazione; in tale occasione, il Modello viene altresì comunicato ai membri del Collegio dei Sindaci, i quali assumono identico obbligo. Nel caso di modifiche nella composizione dei

suddetti organi, viene inviata copia del Modello ai nuovi membri e viene chiesta loro una dichiarazione di conoscenza e di adesione informata.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Le violazioni alle norme di comportamento contenute nel Modello, sotto il profilo commissivo (realizzazione di azioni non conformi) o omissivo (mancata attuazione di comportamenti prescritti), ivi comprese quelle del Codice Etico e delle procedure operative, costituiscono illecito disciplinare e sono fonte di responsabilità a carico dell'agente per violazione del vincolo fiduciario con il Fondo, indipendentemente dagli esiti dell'eventuale giudizio penale avviato a seguito della commissione del fatto che costituisce illecito disciplinare.

Le violazioni del Modello suscettibili di generare responsabilità sono quelle che si sostanziano nella commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 o che, comunque, riguardando attività sensibili o attività ad esse strettamente connesse, aumentano in modo percepibile il rischio di commissione di tali reati.

In via esemplificativa e non tassativa, si considerano violazioni sanzionabili:

- il mancato rispetto delle procedure operative;
- la mancata documentazione e conservazione di atti in modo tale da impedire la verifica sul rispetto del Modello;
- l'elusione dei sistemi di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ad esempio attraverso la mancata comunicazione di informazioni rilevanti o la sottrazione o alterazione delle evidenze documentali;
- l'inosservanza delle disposizioni relative al sistema dei poteri (deleghe, poteri autorizzativi e procure);
- l'omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul rispetto da parte dei propri collaboratori delle norme di comportamento previste nel Modello.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal Regolamento Disciplinare del Fondo, conformemente alle previsioni dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, e sono commisurate alla gravità dell'infrazione, in considerazione:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di imprudenza, imperizia o negligenza manifestata;
- del comportamento complessivo del dipendente, evidenziato tra l'altro dall'esistenza di precedenti disciplinari;
- dalla posizione funzionale e dalle mansioni del dipendente coinvolto;
- dalle particolari circostanze del fatto, sotto il profilo delle conseguenze che ne sono derivate.

In linea generale, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, la consumazione di un reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01 determina l'applicazione della sanzione più grave del licenziamento senza preavviso; la realizzazione di atti idonei o il concorso in posizione marginale in tali atti quella del licenziamento con preavviso.

Le altre violazioni del Modello determinano l'applicazione delle sanzioni meno gravi: rimprovero, multa o sospensione, in forza dei suesposti principi di proporzionalità tra violazione e sanzione.

Per quanto riguarda i dirigenti, le sanzioni applicabili per violazioni del Modello sono quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Per gli amministratori e/o Sindaci, saranno di volta in volta determinate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio dei Sindaci, in base alle rispettive competenze.

Per quanto riguarda i Destinatari terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, partner, ecc.), l'inosservanza delle norme del Modello e del Codice Etico può costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e pertanto determinare le conseguenze di legge in termini di diritto a chiedere la risoluzione del rapporto ed il risarcimento dei danni subiti.

All'esito della procedura disciplinare, il Direttore del Fondo comunica l'irrogazione della sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e la Presidenza provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

PARTI SPECIALI - PREMESSA

7. ATTIVITÀ DELL'ENTE ED AREE A RISCHIO

For.Te. è una associazione non lucrativa dotata di persona giuridica di diritto privato, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro, e costituita con accordo interconfederale siglato tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro dei dirigenti del settore terziario, ai sensi dell'art. 118 della L. 388/00.

Al Fondo, per tramite dell'INPS, affluiscono le risorse derivanti dal gettito contributivo integrativo dello 0,30% delle risorse soggette all'obbligo contributivo; dette risorse vengono utilizzate per finanziare piani/progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati con le parti sociali.

I piani/progetti formativi, definiti come un programma organico di azioni concordato tra le parti sociali interessate e rientrante in un apposito accordo, comprendono le azioni formative ed i corrispondenti piani/progetti finanziari relativi alla realizzazione di ogni piano/progetto formativo, ed aventi come obiettivo l'aggiornamento, la riconversione o la riqualificazione dei dipendenti delle aziende aderenti.

Gli obiettivi generali e specifici che il Fondo intende perseguire sono specificati, oltre che nello Statuto e nel Regolamento, nei singoli Avvisi varati dal Fondo, nei Bilanci annuali e nelle procedure operative adottate.

Coerentemente con quanto disposto dalla circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 18/11/03 n.36, il Fondo indica le attività che intende realizzare, articolate secondo le diverse tipologie: informazione e pubblicità delle opportunità offerte dal Fondo; assistenza tecnica ai responsabili dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; monitoraggio; raccolta, valutazione e selezione dei piani/progetti; sistemi di controllo (controllo interno/esterno di gestione e controllo sui piani/progetti formativi finanziati); il piano finanziario annuale che distingue tra le spese di gestione, le spese per iniziative propedeutiche e connesse alla realizzazione dei piani/progetti formativi e gli stanziamenti per sostenere la realizzazione dei piani/progetti formativi; l'articolazione dell'offerta formativa; le modalità organizzative del Fondo; le procedure interne per la presentazione, valutazione e finanziamento dei piani/progetti formativi.

For.Te. promuove, in coerenza con le funzioni di indirizzo e vigilanza attribuite in materia al Ministero del Lavoro, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei dipendenti delle aziende adesso aderenti.

La regolamentazione normativa del meccanismo di finanziamento, oramai a pieno regime, si basa sostanzialmente sul gettito che deriva dalla contribuzione come sopra descritta.

Attività istituzionale del Fondo è dunque la gestione dei flussi finanziari destinati alla formazione professionale continua delle imprese nei comparti già descritti in premessa.

Inoltre, il Fondo, così come deciso con la nota del 15 gennaio 2015 inviata dal Presidente dall'ANAC al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è sottoposto all'applicabilità del Codice

dei contratti Pubblici ed alla vigilanza dell'ANAC. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n.10 del 18 febbraio del 2016, ha confermato tale orientamento. Per tale motivo, il Fondo, per quanto riguarda gli affidamenti di forniture, servizi e lavori, applica le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

8. PROTOCOLLI PER LE ATTIVITA' SENSIBILI

Al fine di prevenire il rischio di commissione di reati e di garantire una gestione ispirata ai principi di lealtà, correttezza, efficienza e legalità, For.Te., in ottemperanza a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, nonché ai decreti ed alle circolari adottate dai Ministeri e dalle altre autorità amministrative competenti, ha elaborato specifiche procedure operative cui devono attenersi tutti i Destinatari del Modello.

Per maggiori dettagli sui principi generali di comportamento e sui principi di controllo preventivo definiti dal Fondo in relazione alle aree a rischio si rinvia alle Parti Speciali del Modello.

PARTI SPECIALI